

n. 6

Ottobre 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA
DELL'UFFICIO FISCALE
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

fiscal news

in questo numero:

**SPECIALE: Importante sentenza del Tribunale
di Torino in materia di compensi sportivi
dilettantistici**

- I compensi sportivi dilettantistici: breve cronistoria di un beneficio troppo spesso messo in discussione
- La sentenza 1135/2010 del Tribunale di Torino
- Alcune conclusioni

A cura di
Francesco Tramaglino

I compensi sportivi dilettantistici: breve cronistoria di un beneficio troppo spesso messo in discussione

Fiscalnews ritorna su un argomento di sicuro interesse per le migliaia di club impegnati nell'attività sportiva di base: i compensi agevolati erogati a istruttori, allenatori e dirigenti che esercitano direttamente l'attività dilettantistica.

Questa volta lo facciamo analizzando uno dei primi pronunciamenti giurisprudenziali in materia: la sentenza 1135 del Tribunale di Torino. Ricordiamo che la materia dei compensi sportivi è, sul piano normativo, relativamente giovane per cui non esistono, allo stato dei fatti, molte pronunce a riguardo. Un gap, questo, naturale ma che, ovviamente, contribuisce a generare confusione e vedute distorte sull'utilizzo del beneficio.

Prima di entrare nel merito della sentenza qui discussa, ritengo utile tracciare un breve excursus dell'agevolazione, dall'anno in cui fu emanata sino ai giorni odierni.

La legge istitutiva dei compensi sportivi dilettantistici è la 342 del 2000: tale norma, all'art. 37, prevedeva la possibilità di erogare sino a 10.000.000 di vecchie lire in regime di completa esenzione fiscale (poi elevate alla soglia degli attuali 7.500,00 euro). Al supero di tale plafond le ulteriori somme sono assoggettate ad una imposizione secca del 23,9% (di cui lo 0,9% a titolo di addizionale regionale.) che poi, superato un ulteriore scaglione, diventa soggetta all'IRPEF

L'aspetto più importante della agevolazione non consiste, però, nel meccanismo di imposizione fiscale, quantunque generoso nel non tassare il primo scaglione di 7500 euro. Ciò che maggiormente caratterizza questi compensi è il fatto che essi, in base alle leggi istitutive, sono collocati tra i c.d. "redditi diversi" e, quindi, in tutti i casi non soggetti ai contributi previdenziali (INPS/ENPALS) e assicurativi (INAIL).

In considerazione di quanto disposto, sia l'INPS che l'INAIL si erano perciò affrettati, a distanza di qualche tempo dall'emanazione della norma, a pubblicare delle note per chiarire che le ASD in possesso dei requisiti di legge, sono esentate dalle contribuzioni sociali e dai relativi adempimenti.

Con la legge 289 del 2002, il trattamento agevolato riservato ai compensi sportivi venne poi esteso, pariteticamente, anche ai rapporti di collaborazione a carattere amministrativo e gestionale: si completò, così la volontà del legislatore di esentare in toto le varie forme di rimborso praticate nel settore dello sport amatoriale, sia per quanto riguarda la remunerazione dell'impegno sportivo sia per quanto concerne quella dell'attività amministrativa..

Le difficoltà interpretative iniziarono nel 2005, allorché un decreto chiarì che la competenza in materia di previdenza degli sportivi impegnati in attività di allenamento, istruzione, ecc. e quella degli impiegati amministrativi addetti agli impianti sportivi appartiene in via esclusiva all'ENPALS.

La modifica dell'ente di previdenza – che avrebbe dovuto giocare un ruolo del tutto neutrale nella vicenda dei compensi dilettantistici – sortì, al contrario, un querelle ancora non del tutto sopita.

Con un'interpretazione sicuramente "originale" l'istituto previdenziale comunicò la sua intenzione di sottoporre a prelievo contributivo i compensi sportivi dilettantistici superiori alla soglia marginale di 4.500 euro annui, ignorando la natura di redditi diversi dei suddetti compensi ed il fatto, dunque, che essi sono in ogni caso non imponibili ai fini previdenziali.

La reazione compatta e vigorosa del mondo sportivo e del CONI pose fine, dopo un anno di malintesi, alla questione, confermando la natura non imponibile dei compensi sportivi. Tanto accadeva nel 2006, ma le problematiche erano ben lungi dall'essere risolte.

Dal piano teorico ben presto, la contrapposizione si trasferì su quello pratico: se i compensi sportivi sono, in linea del tutto astratta, legittimamente esenti da contributi previdenziali occorre verificare, caso per caso, se essi siano stati corrisposti regolarmente o, se piuttosto, non nascondano casi di evasione o elusione (lavoro nero).

Si apriva così un secondo fronte che vedeva e vede contrapposti, da un lato gli operatori dello sport dilettantistico, decisi a godere delle agevolazioni di settore ma non sempre edotti sui limiti e le insidie che queste comportano e gli ispettorati del lavoro per i quali il comparto sportivo costituisce un ampio bacino su cui operare azioni di contrasto del lavoro nero. Posizioni dure e difficili da armonizzare: se per un verso non mancano abusi nel comparto dello sport amatoriale, in cui permane uno zoccolo assolutamente minoritario di aziende che sono non profit solo sulla carta, dall'altro l'impulso repressivo degli ispettorati non può giungere, nei fatti, a cancellare una legge che garantisce un ben preciso beneficio agli operatori dello sport di base.

In questo contesto, peraltro, la possibilità di segnalare ex ante al collocamento obbligatorio i soggetti che hanno un rapporto di collaborazione a carattere coordinato e continuativo e di iscriverli a libro unico costituisce certamente un utile strumento per evitare, sul piano giudiziale, le accuse di sommerso in caso di ispezione e le conseguenti massime sanzioni.

Resta il fatto che il mondo sportivo è alla ricerca di chiarezza e con i tempi di crisi finanziaria è assai improbabile contare su ulteriori interventi del legislatore. La questione di fondo su cui tutti dibattono resta imperniata sulla distinzione non sempre agevole tra sportivo che si impegna per diletto, cioè, in primis, per la soddisfazione che ricava dallo svolgere l'attività sportiva e dipendente di un impianto sportivo, ossia un lavoratore che, come tutti gli altri, esercita l'attività sportiva in cambio di una mercede economica.

Come vedremo, nel caso risolto dal Tribunale di Torino la distinzione tra l'una e l'altra ipotesi viene affrontata proprio partendo da questo postulato: lo sport non è un qualunque lavoro. Esso è anche e soprattutto una passione e questo aspetto fa la differenza!

La Sentenza n. 1135 del 2010 del Tribunale di Torino

Nel caso trattato dalla sentenza 1135 i giudici torinesi dirimono una vertenza sorta tra una associazione sportiva dilettantistica di calcio femminile ed una giovane calciatrice: quest'ultima era solitamente retribuita con un compenso mensile forfettario di tipo sportivo dilettantistico e lamentava il fatto che il rapporto stabilito con la ASD avesse natura di lavoro subordinato. Per questo adiva il Tribunale allo scopo di vedersi riconosciuta lo status di lavoratrice dipendente con quanto ne consegue sul piano retributivo e normativo.

Dunque la pronuncia non riguarda un contenzioso tra enti sportivi e istituti previdenziali, ma un ricorso di diritto del lavoro che tuttavia si rivela particolarmente interessante proprio in quanto getta luce sull'aspetto meno chiaro di tutta la vicenda: ossia quali condizioni il rapporto dilettantistico deve possedere affinché non si generi confusione con il rapporto di lavoro subordinato?

Il collegio giudicante esamina la vicenda sia dal punto di vista formale che sul piano della sostanza. In particolare si evidenzia:

- a. la natura dilettantistica della associazione, facente parte della Lega Nazionale Dilettanti e aderente alla FIGC presso la quale viene effettuato il tesseramento;
- b. la legge 91 del 1981 che regola i rapporti di lavoro dello sport professionistico e i regolamenti delle federazioni di appartenenza in base ai quali per gli atleti del calcio dilettante è esclusa ogni forma di lavoro autonomo o subordinato;
- c. l'esistenza in concreto di quegli indici di subordinazione che la Cassazione ha individuato come espressione di un rapporto di lavoro dipendente: rigoroso rispetto degli orari, regole comportamentali specifiche, obbligo di indossare una divisa, irrogazione di multe in caso di disobbedienza. Infatti la giovane calciatrice lamentava proprio tale trattamento da parte della ASD costituendo, per lei, la prova più evidente della propria subordinazione gerarchica .

Considerato quanto sopra, il Tribunale di Torino rigetta dunque il ricorso proposto dalla sportiva sulla base di una valutazione che, secondo molti commentatori, costituisce un po' la pietra d'angolo della complessa vicenda dei compensi sportivi.

Nella motivazione si apprende – ed è quanto occorre porre in risalto – che nello sport i vincoli di natura gerarchica, come orari, divise, regole comportamentali, ecc. sono

espressione di inevitabili e necessarie regole tecniche. Gli sport e le arti, infatti, si basano sull'apprendimento e sull'allenamento ed esigono il rispetto di regole comportamentali ma tutto questo, finché è funzionale alla preparazione atletica e motivazionale, non può essere confuso in nessun modo con il lavoro subordinato.

Lo sport – rimarcano i giudici – è al servizio prima di tutto della realizzazione personale dello sportivo che lo pratica e finché tale passione esiste anche il riconoscimento di un compenso va inquadrato come un incentivo e non come la retribuzione di un lavoro.

In estrema sintesi potremmo affermare che fare sport non è come lavorare in un cantiere o in un ufficio: occorre presumere, in prima battuta, che chi è impegnato nelle attività artistiche o sportive, scelga di farlo perché ama quella disciplina e volontariamente si assoggetta alle regole tecniche e comportamentali previste: solo quando questi aspetti emozionali mancano è possibile valutare l'esistenza degli altri indici di subordinazione

ALCUNE CONCLUSIONI

La sentenza del Tribunale di Torino è certamente tra le prime ad esaminare e risolvere con chiarezza e buon senso la questione di cosa siano i compensi sportivi dilettantistici e che tipo di rapporto si instauri con il dilettante quando questi ultimi vengono corrisposti.

Ci conforta sapere che le valutazioni espresse dai giudici coincidono con quelle più volte esposte dal CSI in questi ultimi anni..

Il dilettante sportivo, anche quando percepisce degli emolumenti che sono connessi alle prestazioni dirette di attività sportiva, è e resta un volontario, una persona che svolge l'attività sportiva soprattutto per la gratificazione personale che ne riceve.

Il fatto che debba assoggettarsi a degli orari e a delle regole di comportamento non comporta automaticamente l'esistenza di un rapporto di subordinazione se tali vincoli derivano dalle regole tecniche della disciplina, ossia se sono uno sforzo necessario per lo svolgimento della disciplina stessa.

La dimostrazione che il rapporto che intercorre con un'atleta sia di natura subordinata piuttosto che volontaria diventa dunque più rigorosa: non basterà parlare solo di orari e frequenze ma si dovrà indagare la natura motivazionale di chi (allenatore, istruttore, atleta, dirigente, ecc.) si impegna in un contesto sportivo (ma anche artistico, culturale, ecc.): crescita fisica e spirituale, salute, convivialità, socializzazione, ecc.

Queste sono, con tutta probabilità le parole più importanti che occorreva spendere su una materia tanto sofferta e auspichiamo che costituiscano le prime pagine di un più ampio corso da parte della magistratura italiana.

I mie ringraziamenti all'Avvocato Elisabetta Piro per le valutazioni e i suggerimenti che ha messo a disposizione sulla sentenza qui analizzata e l'Avvocato Paola Metalli che si è spesa in particolare per recuperare il testo della sentenza non disponibile sul web.

Ufficio Fiscale CSI

Dr. Francesco Tramaglino